



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da Michele Bello, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Pasqualino Valentino De Sando, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

a) del provvedimento contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione

motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 329 e seguenti), come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Decreto Prot. 1616 del 18/01/2024 ed allegato (doc. 8 e 9), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

b) dell'esito della prova scritta del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con riferimento alla ripartizione dei posti per la Regione Calabria, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente per essergli stato attribuito un punteggio di n.68 punti a fronte di n.70 dovuti, utili per il superamento della prova;

c) del questionario (doc. 7) costituente la prova scritta (prima prova) del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con relativa attribuzione del punteggio determinato, per la parte contenente il quesito indicato al n.3 “Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è”, per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti, laddove è stata attribuita come valida solo la risposta indicata alla lettera b) "partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara” e non anche la risposta fornita dal ricorrente, contenuta nella lettera d) “realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”, pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell'USR CALABRIA in esito alle medesime prove;

d) del sistema di correzione automatico di risposte, dei verbali della Commissione

che hanno approvato i quesiti e le risposte, dei verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento e dell'erronea omessa attribuzione di punteggio anche alla risposta d) del quesito n.3 fornita dal ricorrente, i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione;

e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi collegato, consequenziale e/o comunque presupposto, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il bando di concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti)

f) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non sono positivamente riscontrabili gli stringenti presupposti di estrema gravità ed urgenza prescritti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto che le allegazioni invocate a sostegno della stessa attengono all'ammissione alla prova orale, mentre nessun concreto pregiudizio è stato comprovato, tantomeno in termini di irreparabilità alla luce della complessiva e concreta situazione, anche economica e finanziaria;

Rilevato, inoltre, come la richiesta misura cautelare, espressamente volta a consentire a parte ricorrente di sostenere la prova orale, coinvolgendo una posizione di interesse pretensivo, farebbe conseguire alla parte lo stesso risultato di una pronuncia di merito, della quale tuttavia la misura monocratica non può costituire anticipazione, essendo a tale fase estranea ogni valutazione sul fumus;

Ritenuto, impregiudicata la valutazione del fumus del ricorso, che non sussistono i presupposti ex art.56 cpa in quanto, come costantemente affermato anche per fattispecie identiche a quella in esame, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'elenco degli ammessi all'orale che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 marzo 2024.

Dispone la notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2024.

**Il Presidente ff  
Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**